



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Uff. DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

All'ANIA – Associazione
nazionale fra le imprese
assicuratrici

Agli Organismi collettivi di difesa

Alle Rappresentanze nazionali dei
CAA

Ad AGRICAT

e, pc ad AGEA
ad ISMEA

Oggetto: Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2026 – Elementi informativi in merito ad alcune novità introdotte per la campagna in corso

Con riferimento ad alcune richieste di chiarimento pervenute in merito alle novità introdotte nel PGRA 2026, in particolare sugli adempimenti richiesti ai vari soggetti operanti a sistema SGR e sull'integrazione tra polizze/coperture mutualistiche con il fondo AgriCat, si rappresenta quanto segue.

1. Trasmissione dati di polizza/copertura mutualistica in SGR

Ai sensi del PGRA 2026, è obbligatorio che la polizza agevolata riporti l'indicazione della presenza di un'assicurazione integrativa privata, se sottoscritta, e che l'agricoltore per il tramite del CAA o l'Organismo collettivo di difesa (o il soggetto gestore del Fondo danni) trasmetta al sistema di gestione del rischio (SGR) in ambito SIAN i dati delle polizze/coperture stipulate, ivi compresi quelli delle polizze integrative non agevolate e i dati relativi alle quietanze di pagamento, secondo le scadenze che saranno fissate da questa Amministrazione.

In aggiunta, considerata l'integrazione tra polizze/coperture mutualistiche a copertura dei danni catastrofali (CAT) e il fondo AgriCat prevista dal PGRA 2026 per gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti, i dati da trasmettere per tali coperture comprendono obbligatoriamente anche la franchigia ed il limite di indennizzo previsti nelle relative condizioni contrattuali.

Tali dati saranno oggetto di confronto con quelli trasmessi dalle Compagnie di assicurazione nell'ambito delle verifiche cd. "di circolarizzazione".

Il tracciato dati verrà messo a disposizione da Agea.

2. Trasmissione perizie in SGR

Le informazioni che devono essere trasferite a sistema SGR in ambito SIAN sulla perizia di danno e sui risarcimenti erogati, secondo le scadenze stabilite dal PGRA 2026 (in funzione della tipologia di coltura assicurata entro il 30 novembre 2026 ed il 31 luglio 2027), ricomprendono:

- la percentuale di danno quantitativo, separatamente rispetto a quella di danno qualitativo;
- la percentuale di danno separatamente per singolo evento occorso;



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Uff. DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

- la franchigia per le garanzie CAT - che deve essere sempre indicata e, si rammenta, non può essere inferiore al 40%, a prescindere dalla effettiva applicazione al danno combinato.

Il tracciato dati sarà trasmesso entro il 30 giugno 2026.

3. Danni da avversità catastrofali antecedenti alla copertura assicurativa/mutualistica sui rischi CAT

Mentre la copertura del fondo AgriCat riguarda l'anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre), la garanzia della polizza e la copertura mutualistica vale dalla decorrenza delle stesse.

Possono, pertanto, verificarsi casi in cui il danno CAT si registri prima della sottoscrizione della copertura assicurativa/mutualistica sui rischi CAT. In tali casi l'agricoltore è considerato non assicurato e pertanto il fondo AgriCat interverrà, in caso di denuncia, determinando l'eventuale compensazione sulla base del Valore indice, con franchigia 20% e limite di indennizzo 55%.

Laddove invece il danno CAT si registri dopo la sottoscrizione, ma prima della decorrenza della copertura assicurativa/mutualistica, il fondo AgriCat interverrà, secondo le regole del PGRA, determinando l'eventuale compensazione sulla base del valore assicurato/protetto. In particolare, per le casistiche in deroga, il Fondo opererà con limite di indennizzo pari alla franchigia della polizza/copertura mutualistica e con franchigia determinata in funzione del limite di indennizzo, garantendo un livello di compensazione di almeno 30 punti percentuali.

Chiaramente, l'operatività del fondo AgriCat non esime le parti in causa dall'applicazione di quanto previsto dalle norme di riferimento.

All'atto della sottoscrizione della copertura, l'assicuratore (o il soggetto gestore) è tenuto a verificare che il valore della produzione proposto non si discosti dal valore della produzione realmente ottenibile. Al verificarsi di un sinistro, il valore della produzione dichiarato in polizza/copertura mutualistica, diventa oggetto di specifica verifica da parte dei periti incaricati di stimare il danno.

Tutti i soggetti interessati sono chiamati, quindi, ad operare secondo i principi e le norme soprarichiamate, segnalando puntualmente ed in maniera circostanziata a questa Amministrazione eventuali situazioni ritenute anomale.

4. Percentuale di danno

Poiché il fondo AgriCat copre esclusivamente perdite di quantità, al fine di consentire al Soggetto gestore di operare correttamente ed evitare sovracompenzazioni, in caso di polizze/coperture mutualistiche a copertura dei danni quali/quantitativi, la perizia deve riportare separatamente le percentuali di danno qualitativo rispetto a quelle quantitative.

In aggiunta, la percentuale di danno deve essere riportata in perizia separatamente per singolo evento occorso.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Uff. DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

5. Franchigia in caso di combinazione Polizze/AgriCat

Nell'ambito della riorganizzazione del sistema di gestione del rischio, poiché le modifiche introdotte dal PGRA 2026 devono coinvolgere tutti gli interessati, è opportuno che le polizze con rischi CAT prevedano una franchigia unica riferita all'intero certificato.

Tuttavia, considerate le segnalazioni pervenute in merito alla difficoltà da parte delle compagnie di assicurazione di aggiornare i propri sistemi per la campagna in corso, per tale campagna, in via temporanea, è consentita la possibilità di continuare ad operare con franchigia riferita per partita.

Pertanto, nei bollettini trasmessi ai fini dell'intervento del fondo AgriCat, la franchigia può essere riferita per partita e non all'intero certificato, in funzione delle modalità contrattuali applicate dalla compagnia.

In tali fattispecie, ai fini della determinazione del limite di intervento, il fondo AgriCat procederà a calcolare la franchigia della polizza come media ponderale delle singole partite.

In caso di danno combinato da evento CAT e da uno o più eventi di frequenza, la compagnia deve indicare la percentuale di danno di ciascun evento (CAT e frequenza) e applicare all'evento CAT la franchigia fissa del 55%, o di almeno il 40%, come previsto dal PGRA 2026.

6. Polizze integrative non agevolate a copertura della franchigia del Fondo AgriCat

Il fondo AgriCat opera, di base, con franchigia 20% e limite di indennizzo 55%.

In deroga, se l'agricoltore è beneficiario di pagamenti diretti e sottoscrive una polizza (o copertura mutualistica) a copertura dei rischi CAT, tale copertura può avere franchigia inferiore al 55%, ma non al di sotto del 40%.

In tali casi, il Fondo opererà con limite di indennizzo pari alla franchigia della polizza/copertura mutualistica e con franchigia determinata in funzione del limite di indennizzo, garantendo un livello di compensazione di almeno 30 punti percentuali. Ne discende che la franchigia minima che il fondo AgriCat può applicare è pari al 10%.

Al riguardo, appare opportuno specificare che, ai sensi del PGRA 2026, la franchigia del 55% (che può essere ridotta fino ad un minimo del 40%), si applica solo ai rischi CAT.

Le altre avversità (avv. di frequenza quale ad esempio la grandine, o accessorie), così come le polizze a copertura dei rischi CAT stipulate dagli agricoltori che non presentano Domanda unica e, quindi, non sono beneficiari di pagamenti diretti, possono beneficiare della normale franchigia contrattuale.

Ciò premesso, è ammessa la stipula di una polizza non agevolata a copertura della parte di danno non compensabile dal fondo AgriCat, cioè la franchigia applicata dal Fondo.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Uff. DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

Quindi, in caso di AgriCat operante a franchigia 10%, la Compagnia può coprire i rischi CAT con polizza integrativa non agevolata la fascia da 0% a 10 %.

A livello generale, infatti, la polizza integrativa non agevolata può coprire solo la parte di rischio non agevolabile e non può determinare una duplicazione del risarcimento.

7. Combinazione Polizze/AgriCat

Sulla base di quanto indicato al punto precedente, è quindi ammissibile la combinazione dei tre sistemi: polizze agevolate, assicurazione integrativa privata e fondo AgriCat, a condizione che il risarcimento complessivo non superi il danno totale effettivo.

Per evitare sovracompensazioni, ai sensi del PGRA 2026, è obbligatorio che la polizza agevolata riporti l'indicazione della presenza di un'assicurazione integrativa privata e che l'agricoltore per il tramite del CAA o l'Organismo collettivo di difesa trasmetta al sistema di gestione del rischio (SGR) in ambito SIAN i dati delle polizze stipulate, ivi compresi quelli delle polizze integrative non agevolate e i dati relativi alle quietanze di pagamento, oltre che la franchigia ed il limite di indennizzo previsti nelle relative condizioni contrattuali.

8. Agricoltori non beneficiari di pagamenti diretti

L'agricoltore che dichiara alla Compagnia di assicurazione, anche per il tramite dell'Organismo collettivo di difesa, o al Soggetto gestore di un Fondo danni di non presentare domanda unica per richiedere pagamenti diretti, può stipulare polizze a copertura dei rischi CAT cd "tradizionali", o sottoscrivere coperture mutualistiche sui rischi CAT, con franchigia stabilita dalle parti; a tali coperture, infatti, non si applicano i limiti previsti dal PGRA 2026.

Si rammenta che, ai sensi del PGRA 2026, per le polizze semplificate il valore assicurato deve coincidere con il valore indice di riferimento e con franchigia per i rischi catastrofali almeno pari al limite di indennizzo del Fondo stesso.

In sede di controllo sulla domanda, la dichiarazione dell'agricoltore sarà verificata tramite controlli incrociati con i dati rinvenienti dal Fascicolo aziendale.

Si invitano gli Organismi in indirizzo a dare ampia diffusione alla presente.



MAURO SERRA BELLINI
MIPAAF
17.03.2026 14:00:16 GMT+01:00

Il Direttore Generale
Simona Angelini



Simona Angelini
MIPAAF
17.03.2026
17:49:21
GMT+01:00